

di azioni di valore diverso da quello delle azioni preesistenti, legalità incontrastabile secondo lo Scialoja, poichè se l'art. 164 del Codice di commercio stabilisce che « le azioni devono essere di egual valore e conferiscono ai loro « possessori uguali diritti se non è stabilito diversamente nell'atto costitutivo » non si può contestare che l'atto costitutivo della società possa stabilire categorie di azioni di diverso valore. Il Vivante invece, nella terza edizione del suo *Trattato* (II, n. 458) mutando la precedente opinione, sostiene che l'inciso relativo alla derogabilità dell'art. 164, mediante espressa clausola nell'atto costitutivo, concerne solo la seconda parte dell'articolo stesso riflettente l'*uguaglianza dei diritti*, ma non l'*uguaglianza di valore* delle azioni che ha vero carattere imperativo. Ma ad escludere questa tesi sta, secondo lo Scialoja, la relazione Mancini (§ 4, n. LXXXIX) in cui tutta la discussione sull'art. 164 riflette l'opportunità di permettere azioni privilegiate (azioni con diversi diritti); e dato pure che l'inciso della derogabilità all'art. 164 nell'atto costitutivo vada riferito soltanto alle azioni privilegiate, ciò altro non vuol dire che non è parsa necessaria una esplicita dichiarazione sulla facoltà di emettere azioni di diverso valore. Ad escludere che il principio dell'*uguaglianza delle azioni* debba considerarsi come essenziale alle società anonime basta il fatto che la legge ammette che il capitale delle anonime possa esser diviso in quote ordinariamente di diverso ammontare e che le società per quote sono in tutto sottoposte al regime di quelle per azioni.

Ma un'altra questione si presenta: se l'atto costitutivo tace, sarà possibile l'emissione di azioni di valore diverso e con diversi diritti mediante modificazione dello statuto? Tale questione discussa nella dottrina specialmente in riguardo all'emissione di azioni privilegiate, è risolta affermativamente dal Vivante per cui l'espressione *atto costitutivo* è nell'articolo 164 usata in un significato complessivo ed integrale comprendendosi lo statuto che forma oggetto dell'atto costitutivo e tutti i cambiamenti successivi che organicamente si ricollegano al primo atto costitutivo: opinione che lo Scialoja invece combatte come quella che renderebbe privo di giuridica importanza l'art. 164 con cui si sono volute bensì permettere le azioni privilegiate, ma si è richiesta a questo scopo la volontà unanime dei soci espressa nel patto fondamentale, essendosi inteso di limitare non di abolire le norme dell'*eguaglianza dei diritti*. Onde per ciò che riflette l'emissione di azioni privilegiate la deroga all'articolo 164 non è possibile che nel *contratto di fondazione* della società.

Per ciò che invece riflette l'emissione di azioni di *valore diverso*, lo Scialoja ritiene ch'essa sia perfettamente legale anche senza un'espressa clausola dell'atto costitutivo originario. Perchè o si ammette che l'inciso dell'art. 164 relativo alla derogabilità nell'atto costitutivo non concerne la regola sulla *uguaglianza del valore delle azioni*, ed allora la questione è risolta dovendosi tale regola, che non ha carattere imperativo, ritenere derogabile anche per semplice modificazione dello statuto. O si ha riguardo alla precisa portata dell'art. 164 e ne risulta che la disposizione contenuta in questo articolo è unica, non stabilisce distintamente che le azioni debbono essere di egual valore e che debbono conferire uguali diritti. Intanto l'art. 164 vuole che le azioni